



COMUNE DI DOMUS DE MARIA
Provincia del Sud Sardegna

VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI

L.R. n. 9 del 12.06.2006 Art. 41
Deliberazione della G.R. n.25/42 del 01 luglio 2010 e ss. mm. e ii.

Luglio 2020

il sindaco
Dott.ssa Maria Concetta Spada

l'assessore all'urbanistica
P.Ed. Maria Carla Leori

il responsabile dell'ufficio tecnico
Ing. Gianluca Ambu

Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Comune di Domus de Maria

Variante Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 Art. 41

Del. G.R. n. 10/05 del 21 febbraio 2017



CRITERIA s.r.l.

Città:Ricerche:Territorio:Innovazione:Ambiente

via Cugia, 14 09129 Cagliari (Italy) - tel 070303583 - fax 070301180

email: criteriaweb.com - Web: www.criteriaweb.eu

GRUPPO DI LAVORO

Paolo Bagliani, *ingegnere*

Maurizio Costa, *geologo*

Silvia Cuccu, *ingegnere*

Patrizia Sechi, *biologa*

INDICE

<i>Titolo 1. Principi generali.....</i>	<i>2</i>
Articolo 1. Finalità e contenuti generali	2
Articolo 2. Contenuti	4
Articolo 3. Ambito di applicazione	5
Articolo 4. Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare	6
<i>Titolo 2. Disciplina generale delle Unità Costiere</i>	<i>9</i>
Articolo 5. Zonizzazione	9
Articolo 6. Attività di fruizione balneare.....	9
<i>Titolo 3. Disciplina delle attività turistico-ricreative e servizi di supporto della balneazione... 27</i>	<i>27</i>
Articolo 7. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione consentiti.....	27
Articolo 8. Periodo di esercizio delle attività.....	35
Articolo 9. Emissioni sonore	36
Articolo 10. Utilizzo di fonti luminose in spiaggia	36
Articolo 11. Approvvigionamento energetico delle concessioni demaniali marittime e dei servizi di supporto alla balneazione	36
Articolo 12. Approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui	37
Articolo 13. Raccolta dei rifiuti	38
Articolo 14. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni.....	38
Articolo 15. Richiesta di Autorizzazione.....	39
Articolo 16. Sanzioni.....	42
Articolo 17. Norme transitorie	42
<i>Titolo 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture</i>	<i>43</i>
Articolo 18. Oggetto delle norme tecniche	43
Articolo 19. Obiettivi e contenuti	43
Articolo 20. Tipologie costruttive.....	43
Articolo 21. Tolleranze.....	46
<i>APPENDICE 1</i>	<i>47</i>
Schemi delle tipologie architettoniche dei manufatti e delle strutture	47

Piano di Utilizzo dei Litorali

Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Titolo 1. Principi generali

Articolo 1. Finalità e contenuti generali

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento, gli ambiti demaniali marittimi e le Unità Costiere dell'intero territorio comunale di Domus De Maria destinate ad attività turistico-ricreative di supporto alla balneazione, come meglio definito ai successivi artt. 3 e 4, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) conservare gli ecosistemi costieri locali anche in riferimento agli habitat e le specie di interesse comunitario, coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE (recepite dal DPR 357/1997 e s.m.i.), recependo integralmente quanto previsto e disciplinato dai Piani di Gestione del SIC "Porto Campana" (ITB042230) e del SIC "Stagni di Piscinnì" (ITB042218), ambedue compresi nel Comune di Domus De Maria;
 - b) equilibrare ed armonizzare gli interventi e le attività sul territorio costiero in un'ottica di gestione integrata delle risorse e attraverso un approccio sistemico che garantisca la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali ed il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, anche attraverso la loro armonizzazione con le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali;
 - c) assicurare la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri;
 - d) definire modalità di gestione e fruizione del settore litoraneo coerenti con le specificità dei luoghi e compatibili con la sensibilità del sistema ambientale, anche in riferimento ai servizi turistico-ricreativi di supporto alla balneazione;

- e) promuovere i servizi a supporto dell'attività di balneazione esterni al Demanio Marittimo attraverso la realizzazione di accessi, parcheggi e servizi igienici pubblici;
- f) garantire l'accessibilità alle risorse litoranee, in una prospettiva di equilibrio tra esigenze di tutela e valorizzazione ambientale e di fruizione turistico-ricreativa delle stesse;
- g) promuovere la valorizzazione delle aree marginali agli attuali ambiti di fruizione in un'ottica di diversificazione dell'offerta turistica e di sviluppo economico della costa;
- h) conservare l'integrità di alcuni tratti di litorale in corrispondenza di zone con forte presenza di erosione del sistema dunare o che in generale presentino problematiche di tipo geomorfologico;
- i) promuovere la tutela delle aree limitrofe agli habitat di interesse comunitario, attuando misure di conservazione e gestione necessarie al mantenimento delle stesse in maniera soddisfacente;
- j) promuovere la valorizzazione delle aree entro i 300 m dal mare, affinché le stesse costituiscano parte integrante del PUL dirette alla realizzazione di attività turistico ricreative.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità esposte di cui al comma precedente il regolamento d'uso disciplina in particolare:

- le aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- le attività turistico ricreative a supporto della fruizione balneare;
- le aree di sosta veicolare a supporto della fruizione balneare;
- il sistema degli accessi alle spiagge, della viabilità pedonale, ciclabile e veicolare di servizio a supporto della balneazione;
- l'uso della spiaggia e dei territori attigui individuati dalle diverse zone delle Unità Costiere, ai fini della fruizione balneare in genere e dei relativi servizi di supporto;
- le attività potenzialmente attuabili in riferimento alla vigilanza, gestione e manutenzione delle spiagge.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e dell'attuazione del PUL si applicano:

- a) le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010 e ss.mm.ii., come rettificata con Deliberazione delle G.R. n.12/8 del 5.3.2013 e ss.mm.ii;
- b) l'Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne, in particolare, i servizi di pulizia

della spiaggia, gli usi consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;

- c) l'Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata annualmente dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, che da disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplina le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali;
- d) la Determinazione n. 942 del 7 aprile 2008 del Servizio Demanio e Patrimonio della RAS, con particolare riguardo alla pulizia della spiaggia, disciplina le modalità di rimozione della Posidonia spiaggiata con la finalità di prevenire i danni che stagionalmente sono provocati dagli interventi di pulizia non compatibili con la sensibilità delle spiagge, soprattutto attraverso l'uso di mezzi meccanici;
- e) la Deliberazione n. 27/7 del 13.5.2008, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera", che oltre agli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, è finalizzata anche alla preservazione di ambienti di pregio quali dune e stagni costieri temporanei, e alla preservazione dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia.

Articolo 2. Contenuti

1. Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Domus De Maria, redatto secondo le disposizioni fornite dalle Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010 e ss.mm.ii., risulta composto dagli elaborati di seguito elencati:

ELABORATI	TITOLO
Relazioni	Relazione tecnico-illustrativa
	Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture
	Relazione esplicativa delle modalità di attuazione del PUL
STATO ATTUALE	
	<i>Elaborati cartografici</i>
Tav. n. 1.a Tav. n. 1.b	Quadro dei livelli di tutela ambientale e paesaggistica <i>scala 1:10.000</i>
Tav. n. 2	Carta geomorfologica <i>scala 1:10.000</i>
Tav. n. 3.a Tav. n. 3.b	Carta degli habitat <i>scala 1:10.000</i>

ELABORATI	TITOLO
Tav. n. 4.a-bis Tav. n. 4.a Tav. n. 4.b Tav. n. 4.c	Unità Costiere e Componenti Geoambientali <i>scala 1:2.000</i>
Tav. n. 5.a Tav. n. 5.b Tav. n. 5.c	Insedimenti turistici, infrastrutture e servizi a supporto della balneazione <i>scala 1:2.000</i>
STATO DI PROGETTO	
	<i>Elaborati cartografici</i>
Tav. n. 6.a Tav. n. 6.b Tav. n. 6.c	Elementi di criticità e valenze naturalistiche <i>scala 1:2.000</i>
Tav. n. 7.a Tav. n. 7.b Tav. n. 7.c	Attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione <i>scala 1:2.000</i>
Tav. n. 8.a-bis Tav. n. 8.a Tav. n. 8.b Tav. n. 8.c	Zonizzazione delle Unità Costiere <i>scala 1:2.000</i>
Tav. n. 9	Progetto base delle aree da affidare in concessione <i>scala 1:200</i>
Tav. n. 10	Tipologie architettoniche dei manufatti <i>scala 1:100</i>
Tav. n. 11	Schema tipologico dei parcheggi, degli accessi e dei servizi <i>Scale varie</i>

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina gli ambiti demaniali marittimi del Comune di Domus De Maria destinati ad attività turistico-ricreative, così come definito nell'art. 18 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010, e ss.mm.ii.;
2. Il presente Regolamento, inoltre, si attua anche negli ambiti contigui individuati dalle Unità Costiere e più specificatamente nelle zone così come rappresentate nelle Tavv. 8.a-bis, 8.a, 8.b e 8.c – Zonizzazione delle Unità Costiere, anche quando non espressamente comprese negli ambiti territoriali comunali del demanio marittimo;
3. Sono definite Unità Costiere, come rappresentate nelle Tavv. 4.a-bis, 4.a, 4.b e 4.c, i sistemi territoriali emersi e sommersi, intesi come sistemi “chiusi” al cui interno si esplicano ed evolvono le forme ed i processi geomorfologici e sedimentari di un determinato sistema di spiaggia direttamente relazionati con la genesi e l'evoluzione della stessa; tali ambiti sono in parte suscettibili di utilizzazione per finalità turistico-ricreativa e rappresentano territori in stretta attinenza con l'utilizzo del demanio marittimo.

4. Il Regolamento, infine, disciplina l'accesso al mare mediante l'individuazione della viabilità veicolare e pedonale per l'accesso alla spiaggia e al litorale in genere, coerentemente con quanto disposto dall'art. 29 della L.R. n. 23 dell'11 ottobre 1985.

Articolo 4. Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare

1. Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico-ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali.

2. Nel Demanio Marittimo del Comune di Domus De Maria, le attività turistico ricreative sono erogabili esclusivamente all'interno delle aree assentibili a concessione, così come individuate nel successivo Art. 7, attraverso le seguenti tipologie di concessione: "Concessioni Demaniali Semplici (CDS)", "Concessioni Demaniali Complesse (CDC)", "Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)" e "Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali", come definite all'art. 3 delle Direttive Regionali della D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio e ss.mm.ii. e così come disciplinato negli articoli successivi relativamente alle diverse zone delle Unità Costiere.

3. Per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative di cui ai commi precedenti, sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale del Comune di Domus De Maria, sempre all'interno delle aree assentibili a concessione, così come definite nel successivo Art. 7, e nell'ambito delle rispettive tipologie di concessione di cui al comma precedente, sono consentiti esclusivamente i seguenti servizi:

- a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio (es. pedana ombreggiata);
- b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato;
- c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kitesurf, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq) con il posizionamento di corridoi di lancio;

- d) servizio di avvistamento e salvamento;
- e) servizio di infermeria e pronto soccorso;
- f) attività ludico-ricreative-sportive.

4. Ulteriori servizi di supporto alla balneazione, localizzabili in ambiti esterni al demanio marittimo, compatibilmente con gli usi disciplinati nelle diverse Zone ai sensi del successivo Art. 6, sono:

- a) punto di ristoro in edifici esistenti;
- b) aree sosta veicolare;
- c) servizi igienici e docce pubbliche;
- d) info-point;
- e) noleggio biciclette;

5. Per l'espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono ammessi i seguenti manufatti, assimilabili esclusivamente alle tipologie di "opere e impianti di facile rimozione":

- a) chioschi bar, dotati di ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
- b) box nolo natanti;
- c) box per la guardiania e il deposito attrezzi;
- d) box infermeria;
- e) box spogliatoi;
- f) torrette di avvistamento;
- g) sistemi di ombreggio;
- h) bagni e docce;
- i) passerelle e camminamenti su pedana;
- j) recinzioni e sponde in legno;
- k) recinzioni con pali e corda;
- l) segnaletica e cartellonistica;
- m) arredi (cestini portarifiuti – panchine o sedie – tavoli - rastrelliere).

6. In riferimento alle strutture e manufatti realizzabili per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione si applicano le definizioni stabilite dall'art. 3 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010, e ss.mm.ii., che riguardano in particolare le "aree scoperte", le "opere e impianti di facile rimozione", le "opere ed impianti di difficile rimozione" e le "pertinenze demaniali".

- 7.** Per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, e per la progettazione, realizzazione e installazione delle strutture e manufatti di cui ai commi precedenti, si applicano le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel relativo Allegato 1 contenente le schede tecniche delle strutture e dei manufatti removibili, tipologicamente classificabili come "opere e impianti di facile rimozione", quale parte integrante e sostanziale al Regolamento stesso.
- 8.** L'organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l'esercizio delle attività turistico-ricreative all'interno delle aree assentibili a concessione, così come definite nel successivo Art. 7, deve essere coerente con il progetto base di cui alla Tavola 9.
- 9.** Le attività di noleggio di piccoli natanti da spiaggia e ludico-sportive di cui al comma 3 lettere c) e f), dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico, in particolare nelle spiagge ricadenti nei SIC di "Porto Campana" e "Stagni di Piscinnì", e nel recepimento di quanto previsto e disciplinato dai rispettivi Piani di Gestione.

Titolo 2. Disciplina generale delle Unità Costiere

Articolo 5. Zonizzazione

1. Il sistema di spiaggia di Domus De Maria è composta dalle seguenti componenti geo-ambientali, quali Zone identificate nelle Tavv. 8.a-bis, 8.a, 8.b, 8.c – Zonizzazione delle Unità Costiere:

Z0 - Settore marino-sommerso
 Z1 - Spiaggia fruibile e programmabile
 Z2a - Spiaggia emersa (fascia dei 5 metri dalla battigia)
 Z2b - Spiaggia emersa (fascia dei 5 metri dal piede della duna)
 Z3 – Spiaggia fruibile non programmabile
 Z4 - Settori di transizione spiaggia-zona umida
 Z5 - Sistemi e campi dunari
 Z6 - Settori retrodunari
 Z7 - Settori umidi periferici
 Z8 - Corpi idrici delle zone umide e fasce peristagnali
 Z9 - Costa rocciosa
 Z10 – Aree antropizzate
 Z11 - Praterie di Posidonia

2. Oltre alle Zone di cui al comma precedente sono identificati e disciplinati i seguenti ambiti:
 - Settori di foce fluviale e bocche a mare di stagni e corsi d'acqua minori;
 - Aree a pericolosità idraulica (PAI e PSFF);

Articolo 6. Attività di fruizione balneare

1. In riferimento al differente livello di fruizione, l'Unità Costiera è suddivisa in Zone come spazialmente indicate nelle Tavole 8, per le quali si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico-ricreativo:

Z0 – Settore marino-sommerso

Definizione. Settore compreso tra la linea di riva ed il limite inferiore della prateria di Posidonia.

a) è ammesso:

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- l'ancoraggio delle imbarcazioni esclusivamente su fondale sabbioso in assenza di Posidonia oltre i 200 metri dalla costa sabbiosa e oltre i 100 metri dalla costa rocciosa e comunque come disciplinato dalle norme vigenti di settore;
- la conservazione integrale e tutela della prateria di Posidonia;
- la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistico-ricreative di cui all'art. 4 comma 3 lett. c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia e per servizi di salvamento e soccorso di cui all'art. 4 comma 3 lett. d), come localizzati nelle Tavv. 7.a, 7.b, 7.c, garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Ordinanze Balneari della Capitaneria di Porto Competente e del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna;
- il rilascio di autorizzazioni temporanee, nel rispetto dell'art. 12 delle Direttive Regionali, di apposite aree dedicate alle attività di cui all'art. 4 comma 3 lett. f), in particolare finalizzate allo svolgimento di eventi occasionali di sport acquatici quali windsurf, kitesurf, surf da onda, Stand-up-paddle (SUP), garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Ordinanze Balneari della Capitaneria di Porto Competente e del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna ed a seguito dell'ottenimento da parte del richiedente di tutti i nulla osta, pareri ed autorizzazioni rilasciate dagli enti pubblici competenti;
- solo durante la stagione estiva, l'ancoraggio al fondo dei corridoi di lancio e di gavitelli mediante i seguenti sistemi: sulle praterie di Posidonia oceanica ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale; sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo; sui fondi sabbiosi misti a Posidonia potranno essere utilizzate le ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray".
- per i casi di cui al punto precedente, l'utilizzo di catenarie che restano in tensione attraverso un apposito galleggiante sommerso o semisommerso ("jumper").

b) non è ammesso:

- l'utilizzo di corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere sulla prateria di Posidonia oceanica e in una fascia di almeno 10 metri di distanza dal limite superiore della prateria stessa;
- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che sfiorano sul fondale;
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio ed ormeggi in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale, al fine di evitarne l'usura, verificarne le condizioni, effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica.

Z1 - Spiaggia fruibile e programmabile

Definizione. Area della spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si sviluppa a partire dalla distanza di 5 m della linea di riva fino a 5 m dal piede del settore dunare, o in alternativa fino alla berma di tempesta, in assenza del corpo dunare retrostante, sia in condizioni di sviluppo potenziale dell'avanduna nell'ambito di retrospiaggia sia in mancanza di tali condizioni.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 4 comma 3, esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale come localizzate nelle Tavv. 7.a, 7.b, 7.c e come elencate al successivo art. 7, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Ordinanze Balneari della Capitaneria di Porto Competente e del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k), l), m) - ad esclusione delle rastrelliere -, esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività concessorie di cui al punto precedente, la cui disposizione deve essere coerente con il progetto base rappresentato nella Tav. 9 in relazione alla tipologia di concessione demaniale (CDS, CDC o CDM);
- il rilascio di autorizzazioni temporanee, nel rispetto dell'art. 12 delle Direttive Regionali, di apposite aree dedicate alle attività di cui all'art. 4 comma 3 lett. f), in particolare finalizzate allo svolgimento di eventi occasionali di sport acquatici quali windsurf, kitesurf, surf da onda, Stand-up-paddle (SUP), garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Ordinanze Balneari della

Capitaneria di Porto Competente e del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna ed a seguito dell'ottenimento da parte del richiedente di tutti i nulla osta, pareri ed autorizzazioni rilasciate dagli enti pubblici competenti;

- il transito e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore gommati e di peso non superiore alle 2,5 t per cause di servizio e solo se autorizzati, esclusivamente per il montaggio e smontaggio dei manufatti turistico-ricreativi rispettivamente all'inizio della stagione balneare e alla fine della stessa;
- Il transito e la sosta temporanea di veicoli elettrici gommati per cause di servizio e solo se autorizzati, ai fini dell'approvvigionamento dei servizi turistico-ricreativi, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del mattino;
- La messa a dimora di passerelle lignee temporanee e removibili, poggiate sulla sabbia e posizionabili nella stagione balneare, al fine di facilitare l'accesso pedonale e ai disabili presso le strutture turistico-ricreative;
- Il passaggio di cavidotti non interrati, al di sotto delle passerelle, esclusivamente a servizio delle strutture turistico—ricreative e per lunghezze non superiori a metri 150 per singola concessione.
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 4 comma 5 lett. k), ai fini della delimitazione delle zone Z4 e Z5;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 4 comma 5 lett. m), posizionati stagionalmente per la raccolta differenziata e localizzati nelle aree di concessione demaniale;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata, con mezzi manuali e solo in condizioni di scarsa accessibilità per la balneazione;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11;
- le operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento dei gruppi elettrogeni, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10;

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli non autorizzati;
- l'esercizio dei servizi di cui all'art. 4 comma 4;

- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5 che non rispettano lo schema tipologico di cui al Titolo 4 delle presenti norme;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5 lettera h), j) e m) – rastrelliere;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie e di sottoservizi interrati in genere e di cavidotti di lunghezze superiori a 150 m;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate e comunque se diverse da quelle previste all'art. 10;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora al di fuori degli orari previsti alla lettera precedente.

Z2a - Spiaggia emersa - fascia dei 5 metri della battigia.

Definizione. Fascia di 5 metri dalla linea di riva sulla spiaggia emersa.

a) è ammesso:

- il passaggio, il libero transito e la frequentazione pedonale;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata, con mezzi manuali e solo nel caso di condizioni di scarsa accessibilità per la balneazione;

b) non è ammesso:

- lo svolgimento delle attività turistico-ricreative in genere e in particolare quelle di cui all'Art. 4 comma 3 e 4;
- la messa a dimora di opere di facile rimozione, in particolare di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione anche temporanea di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la sosta dei natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli in genere;
- l'asportazione di sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee, movimentazione e prelievo di sedimenti;
- lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e di sottoservizi in genere;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z2b - Spiaggia emersa - fascia dei 5 metri dal piede dunare.

Definizione. Fascia di 5 metri dal piede della duna sulla spiaggia emersa.

a) è ammesso:

- il passaggio pedonale esclusivamente su passerella o pedana di cui all'Art. 4 comma 5 lett. i);
- il posizionamento di segnaletica (ad eccezione delle bacheche) di cui all'art. 4 comma 5 lett. l), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi e in prossimità delle recinzioni per la delimitazione delle zone Z4 e Z5;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica esclusivamente con mezzi manuali.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere;
- l'esercizio delle attività e dei servizi di cui all'Art. 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli ammessi alla lettera precedente, e di qualsiasi altra attrezzatura funzionale allo svolgimento delle attività turistico-ricreative, quali i gruppi elettrogeni;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli in genere;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle mareggiate;

- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z3 – Spiaggia fruibile non programmabile

Definizione. Settore di spiaggia sul quale non possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, corrispondenti a spiagge di lunghezza inferiore ai 150 m, ai settori del litorale sabbioso in prossimità delle foce di fiumi o delle bocche di laguna, per estensioni non inferiori ai 20 metri lineari dalle stesse, e alle sponde degli stagni e delle lagune ricadenti sul litorale sabbioso.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 4 comma 5 lett. k), ai fini della delimitazione delle zone Z4 e Z5;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 4 comma 5 lett. i), completamente removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, localizzati come indicato nella Tavole 7.a, 7.b, 7.c, e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso, di cui all'art. 4 comma 3 lett. d) e relativi manufatti di cui all'art. 4 comma 5 lett. f);
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata, con mezzi manuali e solo nel caso di condizioni di scarsa accessibilità alla balneazione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli previsti alla lettera precedente;

- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali;
- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z4 – Settori di transizione spiaggia-zona umida

Definizione. Settore di retrospiaggia i cui caratteri sedimentari, morfologici e biotici sono relazionati con la zona umida.

b) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 4 comma 5 lett. k), ai fini della delimitazione delle zone Z4 e Z5;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 4 comma 5 lett. i), removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, localizzati come indicato nella Tavole 7.a, 7.b, 7.c, e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;

c) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli ammessi alla lettera precedente, e di qualsiasi altra attrezzatura funzionale allo svolgimento delle attività turistico-ricreative, quali i gruppi elettrogeni;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;

- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle mareggiate;
- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z5 – Sistemi e campi dunari

Definizione. Settore delle dune primarie e secondarie, comprendente depositi eolici mobili e semistabilizzati da vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea e dei cordoni sabbiosi retrolitorali con vegetazione psammofila terofitica a mosaico con le formazioni dunali.

a) è ammesso:

- il solo passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso le passerelle di cui all'Art. 4 comma 5 lett. i) posizionate come indicato nella Tavole 7.a, 7.b e 7.c, e comunque in corrispondenza dei varchi già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente;
- Il transito di veicoli elettrici gommati, esclusivamente attraverso le passerelle di cui al punto precedente, per cause di servizio e solo se autorizzati, ai fini dell'approvvigionamento dei servizi turistico-ricreativi, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del mattino;
- il transito di mezzi meccanici e veicoli a motore gommati e di peso non superiore alle 2,5 t per cause di servizio e solo se autorizzati, esclusivamente attraverso gli ingressi appositamente indicati nelle Tavv. 7a, 7b, 7c ai fini del montaggio e smontaggio dei manufatti turistico-ricreativi rispettivamente all'inizio della stagione balneare a alla fine della stessa;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere,
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere;
- le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5 e di qualsiasi altro apparecchio e/o manufatto funzionale allo svolgimento delle attività turistico-ricreative e di supporto alla balneazione, ad esclusione di quelli previsti alla lettera precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi interrati in genere, ad esclusione dei cavidotti previsti al di sotto delle passerelle come descritto all'Art. 11 comma 5 delle presenti norme;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z6 – Settori retrodunari

Definizione. scarpate e aree retrodunari, generalmente interessate dalla ricaduta delle sabbie sottovento, da depressioni umide o da settori oggetto di impianti artificiali (Spiaggia di Torre Chia).

a) è ammesso:

- il solo passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso le passerelle di cui all'Art. 4 comma 5 lett. i) posizionate come indicato nella Tavole 7.a, 7.b e 7.c, e comunque in corrispondenza dei varchi già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente;
- Il transito di veicoli elettrici gommati, esclusivamente attraverso le passerelle di cui al punto precedente, per cause di servizio e solo se autorizzati, ai fini dell'approvvigionamento dei servizi turistico-ricreativi, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del mattino;

- il transito di mezzi meccanici e veicoli a motore gommati e di peso non superiore alle 2,5 t per cause di servizio e solo se autorizzati, esclusivamente attraverso gli accessi appositamente indicati nelle Tavv. 7a, 7b, 7c ai fini del montaggio e smontaggio dei manufatti turistico-ricreativi rispettivamente all'inizio della stagione balneare e alla fine della stessa;
- esclusivamente per il *Sistema di Spiaggia di Torre di Chia (Isuledda – Su Portu)* il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- esclusivamente per il *Sistema di Spiaggia di Torre di Chia (Isuledda - Su Portu)* i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 comma 3 lettera f) e comma 4 lettera c), d), e) esclusivamente se già esistenti o di nuovo inserimento in aree autorizzate, e comunque garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali e preferibilmente ubicati in siti interni o attigui alle aree sosta. Tali servizi devono essere complementari e integrati alle attività di fruizione naturalistico-ambientale, in particolare nei Siti Natura 2000 presenti;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5 i), esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio dei servizi di cui ai punti precedenti e comunque nelle aree autorizzate;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 4 comma 5 lett. j) e k), ai fini della delimitazione delle aree autorizzate per le attività e servizi di supporto alla balneazione, per la delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altri eventuali componenti ambientali sensibili;
- la messa a dimora di arredi di cui all'Art. 4 comma 5 lett. m), posizionati stagionalmente per la raccolta differenziata e localizzati nelle aree di concessione demaniale;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. l), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti e di aree scoperte asfaltate o cementate, ai fini della sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale;

- esclusivamente per il *Sistema di Spiaggia di Torre di Chia (Isuledda - Su Portu)* l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora solo se autorizzati e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 9 e 10.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale oltre i percorsi e le aree designate;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore oltre le aree designate;
- le attività turistico-ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 non autorizzate;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 4 non autorizzate;
- la messa a dimora di nuove opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi interrati in genere, ad esclusione dei cavidotti previsti lungo le passerelle;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora ad esclusione di quelli previsti alla lettera precedente.

Z7 - Settori umidi periferici

Definizione. Settori periferici di relazione idrodinamica ed ecologica con le zone umide.

a) è ammesso:

- l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico-ambientale, in particolare nei Siti Natura 2000 di Porto Campana e Stagni di Piscinnì come previsto e disciplinato dai rispettivi Piani di Gestione;
- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale e ciclabile in corrispondenza dei percorsi e nelle aree designate, come indicato nella Tavole 7.a, 7.b e 7.c, e comunque in corrispondenza dei percorsi già abitualmente frequentati e regolamentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;

- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5 lettera j) ai fini della delimitazione delle aree autorizzate, per la delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altri eventuali componenti ambientali sensibili
- la messa a dimora di arredi di cui all'Art. 4 comma 5 lett. m), solo se autorizzati;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. l), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi attraverso l'installazione di passerelle di cui all'Art. 4 comma 5 lett. i) posizionati come indicato nella Tavole 7.a, 7.b e 7.c e comunque in corrispondenza di camminamenti già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrogeologica ed ecologica con le zone umide;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in aree meno sensibili, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione oltre i percorsi e le aree designate;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici, anche saltuaria e temporanea, di veicoli a motore in genere;
- le attività turistico-ricreative e i servizi di cui all'Art. 4 comma 3) e 4)
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5 ad esclusione di quelli previsti alla lettera precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi interrati in genere;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z8 - Corpi idrici delle zone umide e fasce peristagnali

Definizione: Bacini idrici permanenti e semipermanenti delle zone umide costiere, quali stagni, lagune e depressioni palustri di origine marino-litorale, di foce fluviale o mista e fasce peristagnali e perilagunari in relazione idrodinamica ed ecologica con le zone umide.

a) è ammesso:

- l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico-ambientale, in particolare nei Siti Natura 2000 di Porto Campana e Stagni di Piscinnì, come previsto e disciplinato dai rispettivi Piani di Gestione;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5 lettere i), j) e k), ove autorizzate, per la salvaguardia di componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. l), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi attraverso l'installazione di passerelle di cui all'Art. 4 comma 5 lett. i) posizionati come orientativamente indicato nella Tavole 7.a, 7.b e 7.c e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrogeologica ed ecologica con le zone umide;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in ambiti meno sensibili, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli di qualunque genere;
- le attività turistico-ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione, di cui all'art. 4;
- le strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli indicati alla lettera precedente e di qualsiasi altra attrezzatura funzionale allo svolgimento delle attività turistico-ricreative, quali i gruppi elettrogeni;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;

- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z9 – Costa rocciosa

Definizione. Settore del margine costiero su substrato roccioso affiorante, soggetto all'azione diretta e indiretta del mare.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 comma 2 del PAI;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in corrispondenza di percorsi e aree designate, come indicato nelle Tavole 7.a, 7.b e 7.c, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 4 comma 5 lett. j) e k), ai fini della delimitazione di componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica di cui all'art. 4 comma 5 lett. l), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 4 comma 5 lett. m), posizionati stagionalmente per la raccolta differenziata e localizzati nelle aree autorizzate;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore, oltre le aree designate;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 4;
- le strutture e i manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli indicati alla lettera precedente;

- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario.

Z10 – Aree antropizzate

Definizione. Aree urbanizzate e insediamenti

a) è ammesso:

- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti e di aree scoperte asfaltate o cementate, ai fini della sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale.

Z11 – Praterie di Posidonia

Definizione. Praterie di *Posidonia oceanica*.

a) è ammesso:

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistico-ricreative di cui all'art. 4 comma 3 lett. c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia e per servizi di salvamento e soccorso di cui all'art. 4 comma 3 lett. d), come previsto nelle Tavv. 7.a, 7.b, 7.c, e nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Ordinanze Balneari della Capitaneria di Porto Competente e del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna. Per la delimitazione dei corridoi di lancio dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi di ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale, sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo o, nel caso di fondi sabbiosi misti a Posidonia, ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray".

b) non è ammesso:

- l'utilizzo di corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere sulla prateria di *Posidonia oceanica*.

- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che sfiorano il fondale;
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio ed ormeggi in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale, al fine di evitarne l'usura, verificarne le condizioni, effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica.

2. Settori di foce fluviale e bocche a mare di stagni e corsi d'acqua minori

Definizione: ambiti interessati dalle dinamiche fluvio-marine di foce di carattere ordinario e straordinario.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 comma 2 del PAI;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 4 comma 5 lett. k), ai fini della delimitazione della zona Z1b e delle zone zone Z4 e Z5;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 4 comma 5 lett. m), posizionati stagionalmente per la raccolta differenziata e localizzati nelle aree di concessione demaniale;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 4 comma 5 lett. i), completamente removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, localizzate come indicato nella Tavv. 7.a, 7.b, 7.c, e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata, con mezzi manuali solo in condizioni di scarsa accessibilità alla balneazione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4;
- le strutture e i manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli indicati alla lettera precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;

- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali.

3. Aree a pericolosità idraulica e geologica-geotecnica (PAI)

Definizione: aree a pericolosità individuate nella pianificazione idrogeologica regionale (P.A.I., P.S.F.F.) e comunale (Studio di Compatibilità Idraulica e Geologica-Geotecnica ai sensi dell'Art. 8 comma 2 delle NdA del PAI - Deliberazione n°7 del 18.12.2014 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna)

- Per tali aree si applicano le medesime discipline delle zone ad esse sovrapposte, come precedentemente definite, solo ed esclusivamente se compatibili con le Norme Tecniche di attuazione del PAI.
- Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/17 del 22.5.2012 l'utilizzo di tali aree per finalità turistico-ricreative può formare oggetto di pianificazione all'interno del PUL, nel rispetto delle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.
- Laddove nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata è previsto il rilascio di concessioni demaniali, ai sensi dell'art. 27 comma 3) lettera l) delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, è consentito esclusivamente il posizionamento di nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione occasionale dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto. Per l'installazione di tali interventi e all'atto delle richiesta della Concessione Demaniale per finalità turistico-ricreative sarà necessaria, ai sensi dell'art. 27 comma 6) lettera c), la redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica di cui all'art. 24 delle stesse Norme.
- Le concessioni demaniali rilasciate in aree di pericolosità idraulica elevata e molto elevata dovranno rimanere in esercizio esclusivamente per un periodo stagionale limitato compreso tra il 1° giugno e il 31 settembre di ogni anno.
- Sono interdette all'accesso e alla balneazione, per l'elevato pericolo di instabilità delle scarpate, le aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata, così come delimitate dal PAI e dallo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica predisposto dal Comune ai sensi dell'art. 8 comma 2.

Titolo 3. Disciplina delle attività turistico-ricreative e servizi di supporto della balneazione

Articolo 7. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione consentiti

1. Le concessioni demaniali marittime consentite, come localizzate nelle Tavv. 7.a, 7.b, 7.c sono elencate nella tabella seguente:

Spiaggia	ID_Cat	Tipo	Servizi	Superficie	Fronte mare
Torre di Chia (Isuledda - Su Portu)	AI_CDS_18	CDS	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio ad uso esclusivo dei clienti di strutture ricettive	600	40 35
Torre di Chia (Isuledda - Su Portu)	AI_CDS_01	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato, compresi ulteriori 51mq di superficie scoperta da destinare al posizionamento di tavolini e sedie e relativo ombreggio	100	7
Torre di Chia (Isuledda - Su Portu)	AI_CDM_16	CDM	f) attività ludico-ricreative-sportive	1200	
Torre di Chia (Isuledda - Su Portu)	AI_CDS_16	CDS	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio e b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	550	31
Torre di Chia (Isuledda - Su Portu)	AI_CDM_28	CDM	f) attività ludico-ricreative-sportive	750	-
Torre di Chia (Isuledda - Su Portu)	AI_CDM_17	-	Pulizia pineta asservita al prospiciente campeggio	7200	-
Bithia – Sa Colonia	AI_CDS_27	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	49	7
Bithia – Sa Colonia	AI_CDM_02	CDM	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio; b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato e c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia	500	30
Bithia – Sa Colonia	AI_CDS_21	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	49	7
Bithia – Sa Colonia	AI_CDS_22	CDS	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio	500	30
Bithia – Sa Colonia	AI_CDS_03	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato, compresi ulteriori 51mq di superficie scoperta da destinare al posizionamento di tavolini e sedie e relativo ombreggio	100	7
Bithia – Sa Colonia	AI_CDS_04	CDS	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio ad uso esclusivo dei clienti di strutture ricettive	3600	105
Campana	AI_CDS_05	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	49	7
Campana	AI_CDM_06	CDM	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio e c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia	500	25

Spiaggia	ID_Cat	Tipo	Servizi	Superficie	Fronte mare
Campana	AI_CDS_07	CDS	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio ad uso esclusivo dei clienti di strutture ricettive	2000	75
Campana	AI_CDS_19	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	49	7
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDM_09	CDM	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio e c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia	500	25
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDS_08	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato, compresi ulteriori 51mq di superficie scoperta da destinare al posizionamento di tavolini e sedie e relativo ombreggio	100	7
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDS_10	CDS	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio e b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	600	25
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDS_23	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	49	7
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDM_11	CDM	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio; b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato e c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia	600	25
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDS_12	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato, compresi ulteriori 51mq di superficie scoperta da destinare al posizionamento di tavolini e sedie e relativo ombreggio	100	7
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDS_20	CDS	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio ad uso esclusivo dei clienti di strutture ricettive	500	25
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDM_13	CDM	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio; b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato e c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia	600	25
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDS_24	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	49	7
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDS_14	CDS	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio e b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	600	25
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDS_25	CDS	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	49	7

Spiaggia	ID_Cat	Tipo	Servizi	Superficie	Fronte mare
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDM_15	CDM	a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio; b) vendita di alimenti e bevande confezionati, sigillati e con marchio depositato e c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia	600	25
Campana Pontile – Su Giudeu – S'Aquadulci	AI_CDS_26	CDC	b) vendita di alimenti e bevande confezionati, sigillati e con marchio depositato	49	7

2. Aree di sosta veicolare, accessi e servizi igienici:

- a) le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato nella Tavv. 7.a, 7.b, 7.c, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati a distanza non inferiore a 150 metri dalla linea di riva, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- b) L'area sosta, prevalentemente a servizio di Campana Pontile, come localizzata nella Tav. 7.b, è destinata ad attività di parcheggio e sosta di camper, caravan, autoveicoli e area picnic;
- c) le aree di sosta veicolare devono essere realizzate in coerenza con i requisiti tecnico-progettuali di riferimento di cui alla Tav. 11 *schema tipologico dei parcheggi*;
- d) le specie vegetali per gli impianti a verde nella aree parcheggio devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito; nell'ambito dei SIC di Porto Campana e Stagni di Piscinnì le specie per l'impianto a verde devono essere individuate nel rispetto del mantenimento di un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Tra le specie arboree e arbustive idonee per le opere a verde si citano: *Ceratonia siliqua*, *Olea europea*, *Tamarix africana*, *Juniperus phoenicea subsp. turbinata*, *Phillyrea media var. rodriguezii*, *Pistacia lentiscus*, *Atriplex halimus*. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone;
- e) nell'ambito delle aree sosta veicolare e negli spazi immediatamente attigui sono ammesse le attività e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 4 comma 4 lettere b), d), e), con l'installazione dei manufatti di cui al comma 5 lettere c), j), l), m) – cestini portarifiuti e rastrelliere. In particolare, potranno essere attrezzati appositi settori all'interno dell'area parcheggio, con la messa a dimora di contenitori specifici per la raccolta differenziata, oltre all'installazione di pannelli monitori e informativi finalizzati a sensibilizzare l'utenza e disincentivare l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei punti e delle aree autorizzate.
- f) negli edifici pubblici esistenti di Campana, Bithia-Sa Colonia e di Acqua Durci, dotati di infrastrutture e "opere e impianti di difficile rimozione", sono ammessi i servizi di cui all'art. 4 comma 4 lettera a), c), d);
- g) gli accessi alla spiaggia così come alle singole concessioni devono essere localizzati come indicato nella Tavv. 7.a, 7.b, 7.c, e comunque in corrispondenza di varchi già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali; l'accesso alla spiaggia dagli accessi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc. di cui all'art. 4 comma 5 lett. j), k), l);

- h) gli accessi alla spiaggia ricadenti nelle zone Z2b, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 e Z8 dovranno essere realizzati attraverso l'installazione di passerelle di cui all'Art. 4 comma 5 lett. i), in modo da garantire l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente;
- i) il transito saltuario di veicoli elettrici in spiaggia per cause di servizio (carico/scarico per l'approvvigionamento delle attività turistico-ricreative) è previsto esclusivamente attraverso le passerelle idonee a sopportare i carichi previsti e a garanzia delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
- j) il transito temporaneo di mezzi meccanici e veicoli a motore gommati e di peso non superiore alle 2,5 t per cause di servizio (montaggio e smontaggio dei manufatti turistico-ricreativi all'inizio della stagione balneare e alla fine della stessa) è previsto esclusivamente attraverso gli ingressi alla spiaggia individuati nelle Tavv. 7.a, 7.b, 7.c garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali ed in condizioni di sicurezza per le persone;
- k) i servizi igienici pubblici devono essere localizzati come indicato nelle Tavv. 7.a, 7.b, 7.c, in ambiti esterni alla spiaggia e alla pertinenza propria dei sistemi dunari e delle zone umide. Possono essere realizzati secondo la tipologia propria delle "opere e impianti di difficile rimozione" e devono essere collegati alle reti tecnologiche (elettrica, idrica e fognaria), oltre che dotati di adeguati sistemi di sicurezza per la raccolta e smaltimento dei reflui. I servizi igienici devono prevedere l'installazione di manufatti dotati di adeguati sistemi per il risparmio idrico, quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso.

3. Manutenzione ordinaria della spiaggia:

- a) La pulizia della spiaggia potrà essere effettuata attraverso la raccolta manuale dei rifiuti di origine antropica in tutto l'ambito di spiaggia, retrospiaggia e zone limitrofe, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.
- b) Non è consentito l'allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata in relazione alla evidenziata sensibilità ambientale del sistema di spiaggia. La rimozione in ogni caso è prevista solo in condizioni documentate di scarsa accessibilità alla balneazione; in questa circostanza la rimozione della Posidonia può essere condotta nel rispetto della normativa di settore vigente ed esclusivamente con mezzi manuali, solo se autorizzata da parte del Comune e dagli Enti competenti. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di un progetto di intervento con allegato lo Studio di Compatibilità Ambientale firmato da un tecnico abilitato contenente almeno: motivazioni che giustificano

l'intervento, natura delle attività, modalità e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni di mitigazione previste per ridurre l'impatto, comprese le azioni di monitoraggio ambientale durante e dopo l'intervento. Sono in ogni caso da adottare soluzioni che non comportino la rimozione della Posidonia dalla spiaggia in cui si è depositata e il suo trasporto in discariche autorizzate. All'ottenimento dell'autorizzazione, valida fino alla durata della concessione stessa, il concessionario dovrà presentare annualmente al Comune e agli Enti competenti, prima dell'inizio della stagione balneare, una Relazione di Monitoraggio che illustri in modo dettagliato gli effetti dell'intervento e le azioni correttive necessarie per ridurre gli eventuali impatti rilevati.

4. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale:

- f) L'importanza ambientale del sistema di spiaggia, in relazione all'elevato grado di naturalità delle componenti morfologiche e vegetazionali, suggerisce misure di tutela e salvaguardia attraverso azioni capaci di limitare i processi di degrado ed erosione dei corpi dunari, della spiaggia e della prateria di Posidonia, nonché tramite azioni di sensibilizzazione e vigilanza che orientino verso una fruizione consapevole e rispettosa delle risorse ambientali presenti.
- g) sono da promuovere gli interventi di recupero ambientale a rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado della fruizione balneare e da processi di erosione, attraverso opere naturalistiche eco-compatibili che mirano alla tutela e alla rigenerazione spontanea degli habitat naturali;
- h) le strutture e i manufatti per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione devono essere realizzati utilizzando materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente, come materiali locali o il legno proveniente da foreste con certificazione ecologica (FSC o simili), e forme e colori tali da renderli compatibili con il paesaggio circostante, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al successivo Titolo 4 e schede allegate;
- i) deve essere assicurata la sostenibilità energetica delle strutture e dei manufatti per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, dimensionati e installati secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1, e devono essere adottate soluzioni tecniche per assicurare il risparmio idrico ed energetico, favorendo anche la gestione delle attività in qualità ambientale (es. ECOLABEL);

- j) l'apertura di nuove aree sosta previste dal PUL, l'ampliamento di quelle esistenti, la realizzazione di qualsiasi intervento che comporti l'alterazione del suolo o della vegetazione naturale esistente dovrà essere assoggettato a specifica procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/1997 e ss.mm.ii.);
- k) le concessioni demaniali per servizi turistico-ricreativi vigenti alla data di approvazione del PUL devono essere sottoposte, a cura del titolare della concessione stessa, a Parere di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/1997 e ss.mm.ii.), da richiedere al SAVI dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS, con l'ausilio di cartografia di dettaglio, documentazione fotografica, foto aeree necessarie e rilievi in sito atti a definire con precisione la localizzazione/posizionamento delle strutture rispetto alle dune e alla vegetazione esistente, fornendo dettagli sui particolari costruttivi delle fondazioni e dei sottoservizi e sulle modalità di approvvigionamento dei servizi offerti.

5. Aree destinate alla libera fruizione con animali domestici:

- l) nel comune di Domus De Maria è consentito l'accesso agli animali domestici nella spiaggia di Cala de Sa Musica;
- m) tali aree saranno adeguatamente delimitate e segnalate da parte dell'Amministrazione Comunale che dovrà garantirne anche la pulizia ed il risanamento della spiaggia;
- n) in tali aree i proprietari/detentori degli animali sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia;
- o) i proprietari/conduuttori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- p) qualora le aree, di libera fruizione, non fossero dotate di ombreggi e di acqua corrente, dovrà essere cura dei proprietari/conduuttori creare zone d'ombra, provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura e dotarsi delle attrezzature necessarie per il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali;
- q) l'accesso alla spiaggia è gratuito ed è consentito ad un numero massimo di due animali per persona;
- r) potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni, anche nel caso di animali provenienti dall'estero;

- s) i proprietari/conduuttori devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera e dovranno, in particolare, evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci dei propri cani, che non dovranno arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti; in caso contrario saranno tenuti ad allontanarsi dalla spiaggia;
- t) i cani potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante i tratti di spiaggia sopraindicati;
- u) i proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- v) le deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conduuttore, che dovrà essere munito di apposita paletta/raccoglitrice, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti.

Articolo 8. Periodo di esercizio delle attività

1. Le concessioni per attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 4 sono dal punto di vista della durata di funzionamento, suddivise in due categorie:
 - a) Stagionali: sono stagionali le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione localizzate in ambito demaniale marittimo e nella superficie fruibile attrezzabile, per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è massimo di mesi sei con decorrenza dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere rimosse in tutte le loro parti, nessuna esclusa, entro il 31 ottobre di ogni anno, e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali. Le strutture e i manufatti delle concessioni in aree di pericolosità idraulica elevata e molto elevata dovranno rimanere in esercizio esclusivamente per un periodo stagionale limitato compreso al massimo tra il 1° giugno e il 31 settembre di ogni anno.
 - b) Annuali: sono annuali le attività e i servizi per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è superiore ai mesi sei, indipendentemente dalla durata della stagione balneare. Sono concessioni annuali esclusivamente le attività turistico-ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione esterne al demanio marittimo e alla superficie fruibile programmabile. In ogni caso le attività e i servizi annuali con le annesse strutture e

manufatti, al termine del periodo di validità delle autorizzazioni, dovranno essere rimossi in tutte le loro parti e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali. Questa tipologia di concessione non è ammessa per le attività e i servizi di supporto alla balneazione ricadenti nel Demanio Marittimo e nella superficie fruibile programmabile.

Articolo 9. Emissioni sonore

È fatto obbligo per i concessionari di rispettare i valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti per la classe II di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Tale norma decade con l'approvazione del Piano di classificazione acustica comunale e sostituita con quanto previsto nello strumento approvato.

Articolo 10. Utilizzo di fonti luminose in spiaggia

E' fatto obbligo per i concessionari adeguarsi a quanto prescritto nelle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" (ART. 19 Comma 1. L.R. 29 maggio 2007, N. 2) con particolare riferimento al paragrafo 11, punto 5, lett. a) e b).

Nel caso specifico del litorale di Domus de Maria le norme di cui al precedente capoverso si intendono estese anche ai tratti di litorale non compresi all'interno del SIC "Porto Campana (ITB042230) e "Stagno di Piscinnì (ITB042218)".

Articolo 11. Approvvigionamento energetico delle concessioni demaniali marittime e dei servizi di supporto alla balneazione

1. All'interno delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 comma 3) dovranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare si dovrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar e nei box a servizio degli stabilimenti balneari, da realizzarsi secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica;

2. ai fini dell'approvvigionamento energetico delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione localizzati nelle aree del demanio marittimo, di cui all'art. 4 comma 3), l'utilizzo di gruppi elettrogeni sarà consentito previa autorizzazione da parte del Comune ed unicamente come fonte energetica di supporto agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
3. il posizionamento temporaneo di eventuali generatori elettrici dovrà avvenire garantendo la continuità con lo spazio concessorio attraverso una passerella lignea poggiata al suolo, in posizione retrostante ed a distanza non superiori a 20 m dalla concessione stessa, sempre nell'ambito della *Z1 - Spiaggia fruibile e programmabile*. Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo;
4. nelle spiagge dotate di accessi con passerelle attrezzate di cavidotti collegati alla corrente elettrica di rete, con apposite canalette in sospensione solidali all'orditura e posizionate sotto il piano di calpestio delle passerelle stesse, può essere previsto l'approvvigionamento energetico delle attività turistico-ricreative e dei servizi di cui all'art. 4 comma 3) attraverso l'allaccio alla rete elettrica da effettuarsi a cura del concessionario. L'allaccio deve essere autorizzato dal Comune e dal gestore delle rete, ed è permesso per le attività turistico-ricreative poste a distanze non superiori a m 50 dalla passerella attrezzata. L'allaccio deve avvenire a servizio di un'unica concessione, a garanzia della condizioni di sicurezza, attraverso cavidotti a norma, non interrati e distesi per lunghezze non superiori a 150 m sotto le passerelle lignee di collegamento e poggiate al suolo.

Articolo 12. Approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui

1. Le attività turistico-ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 4 comma 4), localizzabili unicamente in aree esterne al demanio marittimo, il cui svolgimento comporta l'utilizzo di acqua e la produzione di reflui (servizi igienici e docce pubbliche) dovranno essere allacciate alla rete idrica e fognaria pubblica.
2. Nelle aree del demanio marittimo potranno essere localizzate unicamente le attività turistico-balneari ed i servizi di supporto alla balneazione, di cui all'art. 4 comma 3), che non comportano la produzione di reflui e l'utilizzo di acqua, se non in minimi quantitativi il cui approvvigionamento sarà garantito unicamente attraverso l'utilizzo di una cisterna di piccole dimensioni (massimo 50 l). Non è permesso l'allaccio alla rete idrica e fognaria.

3. Nelle aree del demanio marittimo sono vietati la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche e fognarie e reti tecnologiche in genere ad esclusione di quelle specificamente previste nel presente regolamento.

Articolo 13. Raccolta dei rifiuti

E' fatto obbligo per i concessionari posizionare all'interno della concessione idonei contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti, coerentemente con le modalità di raccolta previste dal regolamento comunale, e individuare in accordo con il Comune le aree e le modalità per il ritiro delle frazioni differenziate.

Potranno essere attrezzati appositi settori all'interno delle aree parcheggio attraverso la messa a dimora di contenitori specifici per la raccolta differenziata e l'installazione di pannelli monitori e informativi finalizzati alla sensibilizzazione dell'utenza ed alla disincentivazione dell'abbandono dei rifiuti al di fuori dei punti e delle aree autorizzate.

È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno delle aree e dei contenitori regolarmente adibiti allo scopo.

Articolo 14. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni dovranno essere svolte in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale di carburante o di altri materiali inquinanti sulla superficie del suolo. A tal fine si dovrà prevedere la localizzazione dei gruppi elettrogeni su uno strato contenitivo di materiale impermeabile che, in caso di caduta accidentale trattenga il carburante o altro inquinante e ne impedisca l'infiltrazione nel suolo.
2. E' severamente vietato lo stoccaggio di carburante e di altri materiali inquinanti all'interno delle aree del demanio marittimo. Tali materiali potranno quindi essere portati in tali aree all'atto dell'utilizzo e mantenute unicamente per il periodo necessario alle operazioni di rifornimento. Tali sostanze dovranno essere conservate e trasportate in contenitori chiusi e integri in modo da scongiurarne lo sversamento accidentale sul suolo.

Articolo 15. Richiesta di Autorizzazione

1. Il Piano di Utilizzazione dei Litorali costituisce ragione di pubblico interesse che giustifica la revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni in contrasto con il Piano e che non si adeguano alle prescrizioni dello stesso.
2. Non è consentita la titolarità di più concessioni in capo al medesimo concessionario, così come il titolare della concessione non può affidare ad altri soggetti le attività oggetto della concessione stessa.
3. Non sono autorizzate istanze di subingresso per l'intera durata della concessione.
4. Le concessioni conformi alle prescrizioni del Piano cessano alla scadenza ordinaria indicata nel titolo concessorio.
5. Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzo dei Litorali e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti.
6. Le aree individuate dal Piano devono essere assentite attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione, che dovranno verificare i requisiti soggettivi dei candidati, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze ad evidenza pubblica e stabilire l'aggiudicazione a favore dell'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con offerta economica riferita anche ad una eventuale maggiorazione del sovracanone comunale, qualora questo sia previsto e reso possibile dalle normative di settore comunitarie, nazionali o regionali vigenti.
7. È escluso il rilascio di nuove concessioni demaniali, anche se previste dal PUL e sempre secondo la procedura di cui al punto precedente, fino a quando le concessioni esistenti alla data di approvazione del PUL, se dovessero permanere, non saranno adeguate alle disposizioni del PUL stesso.
8. Gli interventi mediante manufatti amovibili saranno soggetti al regime autorizzativo (ex art.36 del Codice della Navigazione). Le Autorizzazioni da parte degli Enti competenti sono vincolate alla conclusione positiva degli studi specialistici come di seguito elencati e avranno durata non superiore a quanto stabilito dalle normative di settore vigente in materia.
9. Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione di cui all'art. 4 dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:

- a. Titolo concessorio per le aree demaniali o domanda di richiesta del titolo concessorio per l'area sulla quale si intende svolgere l'attività turistico-ricreativa;
- b. Relazione paesaggistica secondo il DPCM 12.12.2005; le strutture di supporto alla balneazione devono tenere conto della morfologia degli arenili, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, pedane, box, ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia programmata nella spiaggia programmabile, al fine di minimizzare l'impatto sotto il profilo della salvaguardia e tutela delle componenti costitutive del compendio sabbioso, come le dune e le aree peristagnali. Particolare attenzione deve essere riservata a tutti quegli elementi che possano alterare la vegetazione delle dune e delle zone umide;
- c. Parere di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/1997 e ss.mm.ii.), da richiedere al SAVI dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS, con l'ausilio di cartografia di dettaglio, documentazione fotografica, foto aeree necessarie a definire con precisione la localizzazione/posizionamento delle strutture rispetto alle dune e alla vegetazione esistente oltre che specifiche relative ai particolari costruttivi e alle fondazioni. Il Parere di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale è obbligatorio anche per le concessioni in essere, presenti alla data di approvazione del PUL, come meglio specificato all'art. 7 comma 4 lett. k);
- d. Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi dell'Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (approvato con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e ss.mm.ii.) per l'esercizio delle attività turistico-ricreative o dei servizi di supporto alla balneazione, nonché per l'installazione di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 localizzate nelle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata del PAI, del PSFF e dello Studio Comunale realizzato ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle NdA del PAI, di cui alla Deliberazione n°7 del 18.12.2014 dell'Autorità di Bacino della Sardegna. Lo Studio di Compatibilità Idraulica deve essere condotto in condizioni ex-post intervento, al fine di valutare se e come i manufatti previsti all'interno dello spazio concessorio possono incidere sui livelli di piena e quindi sulla pericolosità idraulica. In particolare lo studio deve dimostrare che i manufatti previsti nella concessione siano in linea con le finalità del PAI in quanto i manufatti stessi:

- non devono determinare l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti;
- non devono creare impedimenti al naturale deflusso delle acque.

A tal fine, i manufatti, qualora ritenuto opportuno a seguito degli esiti dello Studio, possono essere elevati rispetto alla superficie del suolo, mediante l'utilizzo di basi di appoggio rispondenti ai seguenti requisiti progettuali:

- devono essere strutture di facile rimozione e temporanee, senza palificazioni infisse nel suolo e senza modificare lo stato naturale dei luoghi;
 - devono essere rimosse in ogni loro parte, nessuna esclusa, lasciando inalterato lo stato dei luoghi, compatibilmente con i periodi di esercizio delle attività stabiliti ai sensi dell'Art. 8 delle NdA del PUL;
 - non devono modificare le tipologie architettoniche dei manufatti e delle strutture previste dal PUL;
 - l'altezza di sopraelevazione dovrà essere definita dallo Studio, tale da soddisfare le suddette finalità del PAI;
 - l'altezza complessiva dei manufatti, così sopraelevati, dovrà comunque essere contenuta al massimo entro i 4,50 metri dal suolo.
- e. Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PAI per l'esercizio delle attività turistico-ricreative o dei servizi di supporto alla balneazione, nonché l'installazione di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 localizzate in aree di significativa pericolosità geomorfologica, delimitate dal PAI o dal Comune di Domus De Maria ai sensi dell'art. 8 comma 2 e ai sensi dell'art. 8 comma 13 delle NTA del PAI;
- f. Eventuali Autorizzazioni di altri Enti competenti (*es. ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale - marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*);
- g. Elaborati di progetto contenenti almeno i documenti di seguito elencati e comunque nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs n. 163 del 12.04.2006 art. 164 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
- stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
 - stralcio planimetria catastale;
 - planimetria in scala 1:500 al contorno indicante lo stato di fatto nei 50 m. circostanti l'intervento con indicazione delle distanze dei manufatti dai fabbricati esistenti;

- planimetria generale indicante la distribuzione dei manufatti da realizzare in scala 1:200;
- piante, sezioni, prospetti con indicazione dei colori in scala 1:100, rappresentazione tridimensionale dell'intervento;
- relazione geologica, con l'analisi in particolare dell'assetto geomorfologico della spiaggia e delle dune in relazione al sito di ubicazione della concessione al momento della richiesta;
- documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi;
- copia degli elaborati e della documentazione fotografica su supporto informatico (file "dwg" o "dxf"/doc);
- simulazione fotografica dell'inserimento delle strutture e dei manufatti nel contesto paesaggistico-ambientale.

La nuova Autorizzazione potrà essere rilasciata solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a. sia dimostrato che l'attività è svolta per tutto il periodo autorizzato (licenza amministrativa, CC.II.AA.) e nel rispetto delle norme vigenti;
- b. sia documentata la conformità delle opere al progetto precedentemente autorizzato mediante perizia tecnica giurata da tecnico abilitato con allegata documentazione fotografica del sito e di tutti i manufatti.

Articolo 16. Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Regionali di cui alla DGR n. 25/42 del 01 luglio 2010.

Articolo 17. Norme transitorie

Le attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione esistenti sono tenute ad adeguarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali.

Titolo 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Articolo 18. Oggetto delle norme tecniche

Le norme tecniche hanno per oggetto le tecniche esecutive delle opere e impianti di facile rimozione da installarsi all'interno dell'ambito di competenza del Piano di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 19. Obiettivi e contenuti

Le norme tecniche hanno per obiettivo la regolamentazione delle modalità tecnico-costruttive delle "opere e impianti di facile rimozione" di cui all'art. 4 comma 5 del presente regolamento, nell'ambito dell'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 commi 3 e 4 del presente regolamento.

Tali norme sono state concepite sia per adeguare le concessioni demaniali esistenti alle Direttive Regionali di cui alla DGR n. 25/42 del 01 luglio 2010, e ss.mm.ii., sia per promuovere la qualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica delle strutture a servizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione in un territorio, come quello costiero di Domus Da Maria, caratterizzato da alte valenze ambientali e paesaggistiche e da una forte vocazione turistica.

Articolo 20. Tipologie costruttive

Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni e nel rispetto degli schemi tipologici di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

Le strutture e i manufatti devono essere costituiti da elementi modulari in legno sollevati dal suolo e assemblati con giunzioni a secco. Tutte le aree in concessione dovranno essere pianificate e realizzate con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche a portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

La geometria dei manufatti previsti all'interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.

E' consentita esclusivamente la realizzazione di strutture di facile rimozione aventi altezza non superiore ai 3 metri. Sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.

Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all'interno della concessione.

La struttura prevista per la vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato (denominata "chiosco bar"), la cui area da rilasciare in concessione deve avere forma quadrata e una superficie complessiva di 49 m², non deve avere una superficie coperta superiore a 22 m² in modo da garantire una superficie minima di 27 mq da destinare al posizionamento di sedie e tavoli su una pedana ombreggiata rialzata rispetto all'arenile di 15 cm. Il chiosco non deve superare i 3 m di altezza e i 7 m di larghezza, nel lato fronte mare.

La copertura del chiosco deve essere realizzata in modo da permettere l'inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

Il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dei chioschi deve essere in legno naturale certificato, di colore chiaro (abete, faggio, larice, castagno), e protetto da impregnante e/o vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo.

I percorsi pedonali di accesso alle concessioni demaniali marittime, il cui utilizzo è consentito a tutti i fruitori della spiaggia, devono essere realizzati mediante passerelle appoggiate sulla superficie del suolo, costituite da elementi modulari in legno assemblati in loco, come meglio precisato nella relativa scheda in allegato, in modo da garantire l'accesso al mare anche ai soggetti con ridotte capacità motorie e assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili della spiaggia.

I box di servizio (box guardiania, box deposito, box infermeria) e gli spogliatoi presenti all'interno della concessione devono essere collegati mediante pedane orizzontali di altezza non superiore ai 15 cm poggianti direttamente sul suolo, che dovranno essere realizzate mediante elementi modulari in legno assemblati in loco, come previsto nella relativa scheda in allegato.

In corrispondenza dei box di servizio e degli spogliatoi è prevista, ai fini di creare zone ombreggiate, la presenza di pergolati, posizionati sopra le pedane, di altezza massima pari a 3.5 m e realizzati mediante struttura portante in legno. L'ombreggiatura potrà essere realizzata in tre modi:

- inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate;
- uso di teli intrecciati in fibre naturali dei colori tenui delle terre;
- copertura in cannucciato;

come meglio specificato nella scheda di riferimento in allegato.

Nelle aree in concessione destinate a noleggio di ombrelloni, oltre al posizionamento di sdraio e lettini, è consentito l'uso di sistemi di ombreggio totalmente amovibili realizzati con struttura in legno. Tali ombreggi devono essere realizzati con modalità costruttive coerenti con quelle dei pergolati posizionati all'interno dello stesso stabilimento, ovvero qualora si scelga l'uso dei teli o del cannucciato come sistema di copertura del pergolato si dovrà utilizzare lo stesso sistema di copertura anche per gli ombreggi disposti sull'arenile, in modo da garantire una omogeneità estetica delle strutture, come meglio indicato nelle relative schede in allegato.

Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture e per l'adeguamento di quelle esistenti alle Direttive Regionali di cui alla DGR n. 25/42 del 01 luglio 2010, e ss.mm.ii., devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza e alla larghezza massima (lato frontemare) dei manufatti.

Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, unicamente materiali di tipo naturale, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione. È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera. È vietato inoltre l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrate. Dovranno avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.

Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate.

I tratti di spiaggia dati in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda

e devono garantire il libero transito nella fascia dei 5 metri dalla battigia, e in una fascia di 3 metri dal piede della duna o da recinzioni e dissuasori per la delimitazione delle zone Z4, Z5 e Z8 dove presenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 5 ottobre 1993, n. 400.

Per quanto riguarda la descrizione delle singole tipologie delle strutture e dei manufatti si rimanda alle relative schede tecniche allegate, quali parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 21. Tolleranze

Le dimensioni delle tipologie sono da intendersi come valori massimi, a meno di motivazioni tecniche di cui al capoverso successivo.

Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti nelle schede allegate, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa con motivazioni tecniche, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura e della superficie assentita a concessione.

I box servizio potranno raggiungere una lunghezza e larghezza di max 3,5 metri. Gli spogliatoi per i disabili, qualora fosse ritenuto opportuno, potranno raggiungere i 2,5 metri di lunghezza. Sono inoltre ammesse modifiche nella disposizione e dimensione delle aperture previste per i prospetti dei box di servizio e del chiosco; per quest'ultimo potranno esser apportate variazioni anche nelle partizioni interne.

La disposizione dell'area attrezzata per i servizi di spiaggia rappresentata nella Tavola 9 (ombrelloni, torretta salvataggio, sosta natanti, posizionamento pedane, ombrelloni per disabili, box, ecc), è indicativa (nell'ordine di circa 1 metro di tolleranza); è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi e nel numero degli ombrelloni nel rispetto del fronte mare, della superficie massima assentibile per ogni singola concessione e delle distanze tra gli ombrelloni previste, come disciplinato dall'ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

APPENDICE 1

Schemi delle tipologie architettoniche dei manufatti e delle strutture

Scheda a)/1: Chiosco (struttura)

Aspetti tecnici

Il chiosco per la vendita di alimenti e bevande preconfezionate è costituito da struttura prefabbricata in legno certificato di dimensioni 3x7metri e altezza massima interna di 2.9 metri. La struttura portante deve essere di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata (sezione 10x10cm) disposti agli angoli e nella parte centrale, fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.

Le pareti perimetrali, che andranno a occupare lo spazio tra i pilastri, devono essere realizzate mediante pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline.





Nel prospetto fronte-mare vengono inserite due aperture di dimensione 1.8x1.2metri necessarie per il servizio ai clienti. L'ingresso è stato disposto nel retro della struttura in modo da riuscire a separare l'attività di vendita con il carico/scarico. Per tutte le aperture viene previsto l'uso di pannelli in legno di tipo basculante come sistema di chiusura.

L'interno del chiosco dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. La copertura del chiosco deve essere realizzata in compensato ad incollaggio marino e rivestimento in guaina ardesiata.

L'intera struttura deve essere disposta su un tavolato in legno semplicemente appoggiato sull'arenile, in parte ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da due pilastri di forma quadrata (30x30cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

L'accesso dovrà essere garantito da rampe di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (pendenza inferiore all'8%), per i portatori di handicap disposte nei prospetti laterali della struttura. Nel prospetto frontale si avrà l'inserimento di un gradino avente pedata di 45cm, alzata 15cm e larghezza pari a 6.4metri.

Gli arredi da utilizzare dovranno essere obbligatoriamente di materiali lignei; sarà quindi vietato l'utilizzo di materiali plastici.



Caratteristiche tecniche

Componenti	Modulo a pianta rettangolare.
Dimensioni massime	Modulo base: 3 x 7 m Altezza: 3m Pilastri lamellari: 10 x 10 cm Pareti perimetrali: 10 cm Tavolato su cui poggia la struttura: 15cm di spessore Copertura ombreggiata: 4x7m Pilastri copertura ombreggiata: 30x30cm Spessore copertura ombreggiata: 15 cm Pedane laterali: pendenza max 8% Gradinata frontale: alzata 15cm, pedata 45cm
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato (larice, castagno, abete, ecc). Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.

Scheda a)/2: Chiosco (approvvigionamento elettrico)**Aspetti tecnici**



Per rendere il chiosco auto sostenibile dal punto di vista energetico, una delle soluzioni possibili è la realizzazione di un impianto fotovoltaico stand-alone dato dall'inserimento di moduli fotovoltaici policristallini collegati in stringhe.

I moduli andranno disposti sulla copertura con inclinazione pari a 0° opportunamente schermati mediante la realizzazione di un parapetto di altezza pari a 15cm affinché non risultino visibili in prospetto.


Nel dimensionamento del generatore fotovoltaico bisogna tenere principalmente in considerazione i consumi energetici giornalieri.

Per evitare dispendiosi consumi, l'illuminazione ipotizzata prevede per gli interni la dotazione di lampade ad alto risparmio energetico la cui potenza di 15W equivale a 75W di una lampada alogena, mentre per gli esterni, in cui risulta necessaria un'illuminazione superiore, è stata ipotizzata l'installazione di 3 punti luce con fari a Led di potenza pari a 20W corrispondenti a 150W delle lampade alogene.

I congelatori a pozzetto e la vetrina refrigerata scelti rientrano all'interno della classe A di efficienza energetica.

Disposizione moduli fotovoltaici

- 1 Moduli
- 2 Parapetto
- 3 Copertura terrazza
- 4 Cornice
- 5 Cella

**Caratteristiche tecniche**

Componenti	Moduli fotovoltaici a 3 bus bar costituiti da 60 celle policristalline.
Dimensioni massime	<p><u>Modulo:</u></p> <p>Lunghezza: 1.645m Larghezza: 0.985m Altezza: 40mm Inclinazione: 0° Potenza massima moduli: 255 W Efficienza modulo: 15.80%</p> <p><u>Sistema:</u></p> <p>Numero moduli: 8 Superficie totale: 13mq Energia prodotta al giorno: 5 / 6 kW Potenza totale installata: 2040 W</p>
Struttura	Realizzazione con moduli fotovoltaici collegati in stringa.
Materiali costruttivi	<p>- Cella: 60 di tipo policristallino da 156x156 mm</p> <p>- Vetro: solare a basso contenuto di ferro, trasparente, temperato e testurizzato per consentire una maggiore diffusione della luce sulle celle con ottimi rendimenti anche in periodi di scarsa insolazione.</p> <p>- Retro: multistrato a base di poliestere bianco che fornisce un totale isolamento elettrico e di protezione dagli agenti come umidità e polvere.</p> <p>- Cornice: profilo in alluminio anodizzato con gocciolatoio fornito con 8 fori già predisposti per il montaggio.</p>

Scheda b: Box

Aspetti tecnici

L'intervento consiste nella realizzazione di box-servizio destinati alle diverse attività di gestione dello stabilimento balneare, quali il servizio di guardiania, di infermeria, di deposito e di nolo natanti.

La struttura prefabbricata ipotizzata presenta dimensioni standard (modulo 3x3 m) con altezza massima di 3 m, e sarà realizzata in legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm.) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.

Le pareti perimetrali devono essere realizzate con pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline suddivise in tre pannelli (ciechi o con finestre) e un pannello-porta d'ingresso con copertura piana in compensato ad incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata.

Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligo la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

A seconda della diversa funzione viene ipotizzata una variazione delle aperture nei prospetti:

- box guardiania: il prospetto principale è caratterizzato dalla presenza affianco alla porta di ingresso di una ulteriore apertura 1x1m la cui chiusura viene realizzata mediante l'uso di un pannello in legno basculante.

- box infermeria: nel prospetto opposto a quello principale viene realizzata una apertura di dimensioni 1.2x1m tale da garantire l'illuminazione all'interno del fabbricato.


- box deposito: non dovendo garantire una buona illuminazione dell'interno data la funzione di magazzino, per tale box non vengono previste aperture aggiuntive oltre a quella di ingresso.

- box nolo natanti: si ipotizza per questo fabbricato la realizzazione di due aperture; la prima in corrispondenza del prospetto principale e la seconda nel lato ovest.


Caratteristiche tecniche

Componenti	Moduli a pianta quadrata.
Dimensioni massime	Modulo base: 3 x 3 m Altezza esterna: 3m Altezza interna: 2.85m Pilastri lamellari: 10 x 10 cm Pareti perimetrali: 10 cm spessore Porte: larghezza: 1m; altezza: 2m Finestre: larghezza: 1/1.2/1.4m; altezza: 1 m; montanti: 5cm
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato (larice, castagno, abete, ecc). Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.


Box guardiania




Box infermeria



Box deposito



Box nolo natanti



Scheda c: Spogliatoi

Aspetti tecnici


La tipologia ipotizzata per gli spogliatoi presenta delle dimensioni modulari utilizzabili singolarmente o in batteria aventi una struttura prefabbricata (moduli base: 1.5x1.5m, modulo per i diversamente abili: 1.5x2 m) con altezza massima di 2.85 m, realizzata in legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm.) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.

Le pareti perimetrali devono essere realizzate con pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline in tre pannelli ciechi e da un pannello-porta d'ingresso coronate da una copertura realizzata in compensato ad incollaggio marino con rivestimento in guaina ardesiata.

Le porte composte da contro telaio e anta devono essere realizzati con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina ad effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina e per facilitare l'accesso ai portatori di handicap.

Per garantire una miglior flessibilità degli spazi e libertà nella disposizione degli spogliatoi questi moduli possono essere realizzati invertendo l'apertura delle porte.


Spogliatoi



Caratteristiche tecniche

Componenti	Spogliatoi: moduli pianta quadrata Spogliatoi disabili: moduli pianta rettangolare.
Dimensioni massime	Modulo base: 1.5x1.5 m / 1.5x2 m Altezza: 2.85m Pilastri lamellari: 10 x 10 cm Pareti perimetrali: 10 cm Copertura: 10cm Porte: larghezza 1m; altezza 2.3m Tavolato pedane orizzontali: 15cm di spessore.
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato (larice, castagno, abete, ecc). Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.

Spogliatoi disabili



Scheda d: Torretta

Aspetti tecnici



La torretta d'avvistamento e salvamento ipotizzata presenta un impianto rettangolare di dimensioni massime di 1,6X2 m. e un'altezza massima di 3,80 m.

La struttura prefabbricata risulta realizzata con pali e tavole in legno certificato del tipo compensato marino, posizionate e fissate a terra.

Gli elementi accessori quali scaletta e sedili dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita preferenzialmente in legno.

L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.


La copertura a falda unica sarà realizzata in compensato ad incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata.



Prospetto A



Prospetto B



Prospetto C



Prospetto D

Caratteristiche tecniche

Componenti	Modulo a pianta rettangolare.
Dimensioni massime	Modulo base: 1.6 x 2 m Altezza: 3.8m Copertura: 1.2x1.3m Pali struttura: 7x7cm
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato (larice, castagno, abete, ecc). Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.

Scheda e) / 1: Passerelle**Aspetti tecnici**

I percorsi sull'arenile o di accesso alla spiaggia devono essere costituiti da elementi modulari di legno naturale. I moduli delle pedane devono avere una larghezza minima pari a 1,50 metri.

L'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente con viti in acciaio inox, non verranno quindi utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura, ripristinando lo stato naturale dell'arenile.

Il sistema strutturale è composto da una orditura (correnti - tavole) in legno e tavolato carrabile in legno, poggianti direttamente sul terreno come quanto previsto dalle direttive vigenti.



La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo.

Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato solamente alla predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia esistenti all'interno della concessione, soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie. Pertanto le passerelle per la discesa a mare avranno una pendenza inferiore all'8%.

Gli stessi moduli verranno utilizzati e opportunamente assemblati per la costruzione dei basamenti per i manufatti dedicati ai servizi e di tutti i camminamenti dell'area in concessione.

Caratteristiche tecniche

Componenti	Listelli in legno di forma rettangolare.
Dimensioni massime	Tavolato: spessore finito 4cm, larghezza 10cm, (lunghezza minima 150 cm, pezzo unico trasversale), disposte con fuga tra gli elementi di mm. 5. Orditura principale: trave in sezione cm 8x10, piallatura delle superfici a vista incluso la realizzazione di elemento di appoggio per la travi secondarie (listello 6x6cm). Orditura secondaria: costituita da corrente in con sezione di cm 8x10 disposti a distanza di 1m tra loro, piallatura delle superfici a vista. Parabordi: costituiti da tavolato con sezione di cm 5x15, lunghezza minima cm 200, piallatura delle superfici a vista inclusi gli oneri per il fissaggio.
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato (larice, castagno, abete, ecc). Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee chiare in castagno, larice o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.


**Pianta****Profilo laterale****Vista assonometrica**

Scheda e) / 2: Passerelle con passaggio cavidotti


Aspetti tecnici

Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti (per un numero massimo di 4 per passerella) per l'energia elettrica aventi diametro di 5 cm sorretti da supporti in acciaio ad intervallo di 50cm.


Per la realizzazione di tutti i percorsi sull'arenile e di accesso alla spiaggia è obbligatorio attenersi alle prescrizioni descritte nella scheda precedente.




Pianta



Vista assometrica



Sezione trasversale



Profilo laterale

Scheda f: Sistemi di ombreggio

Aspetti tecnici

Sugli arenili in concessione è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso.


Gli ombrelloni dovranno essere realizzati con struttura in legno e fibre naturali (es. lino) di colori tenui o incannucciato.

I gazebo, dovranno avere la struttura portante in legno e la copertura in cannucciato o con l'uso di lamelle frangisole come .


Nelle pedane colleganti le varie strutture di servizio possono essere inserite delle strutture a pergolato in legno che dovranno essere realizzate mediante pilastri e travi con sezione quadrata 15x15cm. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata mediante l'inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate, in cannucciato o attraverso l'inserimento di teli intrecciati.

Affinché si ottenga una visione unitaria dell'intervento all'interno della concessione, qualora si scelga l'utilizzo del cannucciato per i sistemi di ombreggio disposti sull'arenile sarà preferibile realizzare allo stesso modo la copertura dei pergolati.

Ombreggi arenile




Ombrelloni in tessuto




Ombrelloni in cannucciato

Caratteristiche tecniche

Componenti	Sistemi di ombreggio arenile: moduli vari Pergolato: modulo quadrato
Dimensioni massime	Modulo base pergolato: 3 x 3 m Altezza: 3m Pilastri lamellari: 15 x 15 cm Travi 15 x 15 cm Listelli legno: 5x5cm Lamelle frangisole: 10cm
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato (larice, castagno, abete, ecc). Cerniere in acciaio.
Colori	I colori scelti per gli ombreggi devono armonizzarsi con il paesaggio circostante. Le strutture lignee devono essere lasciate con finitura naturale mentre le tele da utilizzare (qualora non si utilizzi il cannucciato) saranno in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terratali da minimizzare l'impatto visivo.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.



Ombreggi pergolato



Pianta

- 1 Trave
- 2 Lamelle frangisole
- 3 Listelli in legno

Scheda g: Recinzioni

Aspetti tecnici

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento per il transito dei bagnanti.

Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia.


Le due delimitazioni laterali dovranno essere, per quanto possibile, sia ortogonali alla linea di battigia che tra di loro parallele.

Al fine di tutelare i sistemi dunali ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda).


I pali in legno impregnato, aventi un diametro di cm 10 e altezza totale di 2 metri, dovranno essere infissi manualmente per circa 1 mt nel terreno, mediante esecuzione di pre-scavo manuale di circa 0.50 mt di profondità.

Caratteristiche tecniche

Componenti	Pali in legno Corda in canapa
Dimensioni massime	Diametro pali: 10 cm Altezza pali: 2 m Altezza pali fuori terra: 1 m Diametro corda : 1.5 cm Lunghezza corda tra due pali: 2 m
Struttura	Realizzazione con pali in legno di castagno impregnati e corda passante all'interno dei fori realizzati sui pali.
Materiali costruttivi	Legno certificato (larice, castagno, abete, ecc).
Colori	Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.



Recinzioni aree concessione



Dissuasori

